



Avv. Immacolata Di Cicco
Cell. +393314836818
PEC: immacolata.dicicco@pec.it

Avv. Francesco Mennillo
Patrocinante al Tribunale Ecclesiastico
Cell: +393928027022
PEC: avv.mennillo@pec.it
ID GSU WEB 7671

P. Avv. Antonio Di Cicco
Cell. +39 3920188649

Fax: 08118576265

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SS. CCII

Per i coniugi Sig.ri Antonio D'Elia (C.F. DLENTN66A02G812V) e Carmela Prisco (C.F. PRSCML67P51B922S) residenti in Visciano (NA) alla Via Leopardi n.15, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti conferita, dall' Avv. Immacolata Di Cicco (C.F. DCCMCL89T59G190W) del Foro di Nola e con questa elettivamente domiciliati presso il suo studio in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli n.5. PEC IMMACOLATA.DICICCO@PEC.IT Email IMMACOLATA.DICICCO@LIBERO.IT CELL.331.48.36.818 in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi Dott. Antonio Pepe

CONTRO

- [REDACTED] in persona del l.r.p.t. (C.F. [REDACTED]) , con sede legale in Milano alla Via Monte di Pietà n.8 PEC [REDACTED]
- [REDACTED] in persona del l.r.p.t. (C.F. [REDACTED]) con sede legale in Roma alla Via Venti Settembre n.20 PEC [REDACTED]



- [REDACTED] in persona del l.r.p.t. sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 250, 20126. CF/P.IVA [REDACTED]
- [REDACTED] in persona del l.r.p.t. sede legale in Firenze, Via Iacopo da Diacceto n. 48, C.F., P.I. e R.I. [REDACTED]
[REDACTED]
- **SIG.** [REDACTED], rappresentato, difeso dall'avv. Nicola La Femina PEC nicola.lafemina@pecavvocatinola.it
- [REDACTED] in persona del l.r.pt., sede legale e direzione generale via caldera, 21 - 20153 - milano PEC [REDACTED]

PREMESSO CHE

- 1) I coniugi D'Elia Antonio e Prisco Carmela rivestono la qualifica di consumatori e, in quanto tali, non sono soggetti alle procedure concorsuali secondo le vigenti normative.
- 2) I ricorrenti nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda:
 - a) Non hanno fatto ricorso alla procedura di esdebitazione e tanto meno hanno mai beneficiato della suddetta esdebitazione in precedenza;
 - b) Non hanno effettuato atti di straordinaria amministrazione.
- 3) Essi sono uniti in matrimonio a far data dal 21/10/1990, in regime di comunione legale.
- 4) Dalla loro unione sono nati tre figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
- 5) Trattasi di famiglia monoreddito, in quanto unica fonte reddituale è quella derivante dall'attività lavorativa del Sig. D'Elia, dipendente della società "[REDACTED]"



██████████." C.F. ██████████ con contratto a tempo indeterminato e reddito annuo lordo da lavoro dipendente per euro 31.339,00 come da dichiarazione 730/2024 (redditi 2023) prodotta in atti.

6) I coniugi D'Elia-Prisco sono proprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale sito in Visciano (NA) alla Via Leopardi n.15, identificato al Catasto Fabbricati Comune di Visciano al foglio 1 particella 357.

7) Il Sig. D'Elia è proprietario di una vettura tipo Fiat Punto TG. ██████████ immatricolata il 29.06.2004 ed è titolare di un conto corrente ██████████, con saldo all'attualità di euro 299.00.

8) La Sig.ra Prisco, invece, non percepisce redditi da lavoro dipendente né è titolare di pensioni e/o altri sussidi economici. Inoltre, non è titolare di conto corrente.

9) Ciò premesso, deve segnalarsi che i ricorrenti sono incorsi in un grave squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende definitivamente possibile adempiere alle obbligazioni assunte secondo le scadenze originariamente pattuite.

10) Ricorrendo i requisiti di ammissibilità previsti ai sensi dell'art. 67 CCII, i ricorrenti hanno presentato istanza di nomina OCC all'Organismo di composizione della crisi presso l'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola.

11) L'ODCEC di Nola ha nominato quale Gestore il Dottore commercialista Antonio Pepe con studio in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Cosenza n.6, che ha convocato i debitori per il primo accesso in data 14/02/2025.

12) Per comprendere a pieno le cause, è doveroso procedere ad una ricostruzione fattuale degli eventi che si sono susseguiti negli anni e che hanno generato l'odierno stato di sovraindebitamento. Preliminarmente si evidenzia, altresì, che i ricorrenti hanno sempre condotto uno stile di vita proporzionato alle proprie effettive capacità



reddituali, senza mai eccedere, e con grande spirito di sacrificio, al fine di garantire ai figli nati dalla loro unione una adeguata e concreta formazione scolastica e universitaria. Le cause che hanno condotto i ricorrenti alla situazione di sovraindebitamento attuale, non sono, certamente, imputabili ad una loro condotta imprudente. In particolare, il Sig. D'Elia, nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei dovuti controlli di cui all'art. 124 TUB, otteneva finanziamenti e/o rinegoziazioni, aumentando, al tempo stesso, la rata "sostenibile". Le cause sono, senz'altro, da ricercarsi in eventi improvvisi e imprevedibili ex ante, nonché nella circostanza che vede il Sig. D'Elia dover fronteggiare le esigenze della propria famiglia solo ed esclusivamente con l'unica fonte di reddito costituita dalla propria retribuzione mensile, non essendo la moglie titolare di un contratto di lavoro e/o di prestazione pensionistica. Verosimilmente, è possibile affermare che i problemi economici sono iniziati con l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale. Invero, gli odierni ricorrenti hanno acquistato il bene per euro 200.000,00 da tale Sig. [REDACTED], soggetto ad essi legato da vincolo di parentela. Per fronteggiare l'importo in parola, essi, nel 2008, accendevano un mutuo di euro 120.000,00 garantito da ipoteca volontaria sul bene, con l'istituto bancario [REDACTED], devolvendo l'intero importo al venditore. La corresponsione del rimanente importo di 80.000,00 € veniva regolata da una scrittura privata tra le parti che, in buona sostanza, prevedeva il completamento dei pagamenti in due anni, con possibilità di rinegoziare il tutto alla scadenza dei due anni stabiliti, fino ad estinzione dell'obbligazione assunta. Purtroppo, le esigenze crescenti dei tre figli minori e l'unica fonte reddituale della famiglia, ovvero lo stipendio del Sig. D'Elia, non hanno, consentito ai ricorrenti di onorare il pagamento nei termini pattuiti. Il Sig. [REDACTED], dal canto suo, allo scadere dei due anni, faceva recapitare dapprima missiva a firma del proprio legale di fiducia e, successivamente, atto di citazione in giudizio al fine di ottenere il pagamento degli importi in parola. Il giudizio, incardinato presso il Tribunale di Nola è stato definito con sentenza n. 1187/2022 ed ha statuito la



condanna degli odierni ricorrenti al pagamento di euro 80.000,00, oltre interessi di mora, in favore del Sig. [REDACTED], e di euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese per euro 800.00, oltre accessori di legge (Iva, Cpa e spese generali al 15%). Il Sig. [REDACTED], in forza della suddetta sentenza, passata in giudicato per mancata impugnativa nei termini di legge, notificava, dapprima, atto di precetto, e, successivamente atto di pignoramento immobiliare (Trib. Nola - RG 215/2022 sospesa ex art. 624 cpc), di tal che, i ricorrenti si vedevano costretti a ricorrere a finanziamenti vari per fronteggiare gli esborsi in favore del Sig. [REDACTED] e dei suoi avvocati (cft cessione del quinto e finanziamento Findomestic), sottoscrivendo atto di transazione per la sospensione concordata della procedura esecutiva in parola **(all.19 relazione del Gestore)**. Infine, il Sig. D'Elia, ha visto una riduzione dell'orario di lavoro per l'applicazione, da parte dell'azienda per cui lavora, del contratto di solidarietà, con conseguente riduzione del proprio stipendio. Siffatto evento, insieme al forte indebitamento esistente in ragione delle problematiche insorte con il Sig. [REDACTED], ha portato ad una incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte **(all. 40 relazione del Gestore)**.

A ciò si aggiunga una non accurata e approfondita valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito eroganti che, attraverso la concessione dei finanziamenti richiesti, anziché aiutarli li hanno letteralmente fagocitati **(pag. 20-22 relazione del Gestore)**.

13) Sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67 e seguenti CCI. Quanto al requisito "oggettivo" i ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art.2comma1 lettere b) e c) del D. Lgs. n.14/2019 in quanto non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per i motivi come sopra dettagliatamente articolati.



Quanto al requisito "soggettivo", in ordine alla meritevolezza deve rappresentarsi che i ricorrenti, e, nello specifico il Sig. D'Elia, nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei dovuti controlli di cui all'art. 124 TUB, otteneva finanziamenti e/o rinegoziazioni, aumentando, al tempo stesso, la rata "sostenibile". Le cause sono, senz'altro, da ricercarsi in eventi improvvisi e imprevedibili ex ante, nonché nella circostanza che ha visto il Sig. D'Elia dover fronteggiare le esigenze della propria famiglia solo ed esclusivamente con l'unica fonte di reddito costituita dalla propria retribuzione mensile, non essendo la moglie titolare di un contratto di lavoro e/o di prestazione pensionistica. Lo stile di vita è stato sempre proporzionato alle proprie effettive possibilità reddituali, senza mai eccedere, e le obbligazioni sono state assunte nella consapevolezza iniziale di poterle onorare, sino a quando, il D'Elia, trovandosi a fronteggiare, solo con il suo stipendio, unica fonte di reddito, le esigenze sempre crescenti dei tre figli minori, (oggi tutti economicamente indipendenti e inquadrati lavorativamente) si è trovato nella oggettiva difficoltà di mantenere le scadenze originariamente previste dalle obbligazioni assunte, in particolare, di quelle assunte nei confronti del [REDACTED] per l'acquisto della casa coniugale, versando, così, attualmente, in uno stato di sovraindebitamento irreversibile.

La diligenza dei ricorrenti si misura, anche, in relazione, ad esempio, alla decisione di estinguere anticipatamente alcune pendenze con conseguente richiesta di liquidità e/o nel cercare di definire bonariamente le controversie insorte, ed ancora, nella circostanza che vede questi ultimi, aver proseguito i pagamenti dei vari finanziamenti anche in pendenza della presente procedura, senza mai interrompere la corresponsione dei ratei mensili in favore delle varie società.

Quanto al merito creditizio si evidenzia che ai sensi dell'art. 124 bis TUB, non appare del tutto specchiata la condotta degli istituti finanziari che hanno concesso credito all'istante a tassi considerevoli e senza preventivamente valutarne la capacità di rimborso. Si ricorda, infatti, che il rapporto rata – reddito non può eccedere il



30%/35% del reddito netto del soggetto finanziato, e nel caso in esame, invece, appare evidente che a fronte della capacità reddituale come dedotta, le finanziarie/banche non hanno, senz'altro, tenuto conto dell'incapienza che, via via, si andava delineando sulle entrate mensili, stante i rapporti già in essere. Si tenga, comunque, conto del non alto grado di scolarizzazione dei proponenti, che non ha consentito di effettuare una idonea programmazione finanziaria, delle spese familiari, fidandosi e affidandosi ad esperti qualificati, quali le banche e/o i vari istituti di credito, nella valutazione di sostenibilità del credito ad essi richiesto. A riguardo, del tutto inadeguata appare la verifica del merito creditizio operata dai succitati istituti di credito, i quali, a ben vedere, ai fini della concessione del prestito hanno semplicemente considerato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di una retribuzione mensile eventualmente aggredibile per il caso di inadempimento. In merito alla "diligenza" intesa quale mancanza di colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni, è possibile appurare che, sulla base di quanto innanzi esposto, nonché sulla base delle verifiche documentali, gli istanti sono da ritenersi, senz'altro, scevri da "colpa grave, malafede o frode" nella causazione del sovraindebitamento poiché esso è da attribuirsi a vicende del tutto improvvise e non prevedibili ex ante al momento dell'assunzione delle obbligazioni di cui si discorre, e non al compimento di atti pregiudizievoli per le ragioni dei propri creditori. Dunque, risulterà evidente che sussistono, allo stato, i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dagli artt. 67 e 69 CCII.

14) I ricorrenti hanno, dunque, predisposto, in uno allo scrivente avvocato, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con previsione di uno stralcio del debito totale nella misura del 80% e corresponsione del residuo 20% in ratei mensili costanti di euro 350.00 oltre al pagamento extra piano del mutuo ipotecario pendente con ING BANK secondo l'originario piano di ammortamento, oltre alle spese in prededuzione sorte in occasione della presente procedura.



15) Il gestore incaricato Dott. Antonio Pepe, vagliando la perizia asseverata (**all.44 relazione del Gestore**) a firma dell' Arch. Roberto Perrone, avente ad oggetto la valutazione dell'unico immobile di proprietà dei ricorrenti, ubicato nel comune di Visciano alla Via Leopardi n. 15, ha escluso la convenienza dell'alternativa liquidatoria del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dai coniugi D'Elia-Prisco, ritenendo percorribile e maggiormente conveniente per tutti i creditori coinvolti lo strumento del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Invero, nella propria relazione egli afferma che: *"Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione. Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 88.071,00, lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo al creditore ipotecario il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione. Inoltre, va tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che la durata complessiva della proposta è 130 mesi, che seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole tenuto conto che il piano di ammortamento del mutuo originariamente contratto dagli istanti prevedeva comunque il suo completamento nel mese di luglio del 2045, mentre il piano proposto terminerebbe nel 2036 circa. Inoltre, con la liquidazione del patrimonio, tutti i creditori chirografari non riceveranno nulla dalla distribuzione del ricavato, che sarà devoluto interamente alla Banca. Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili e il creditore ipotecario nella misura del 37,62%".*

16) Con la relazione particolareggiata trasmessa dal Gestore in data 26/06/2025 è stato effettuato il ricalcolo della debitoria sulla base di quanto precisato dai vari creditori, ed è stata modificata la proposta di piano, prevedendo, la corresponsione



del mutuo ipotecario al 90% in favore della [REDACTED], con conseguente riduzione del piano di ammortamento del mutuo ipotecario, il cui termine finale era previsto al 2045 (adesso, invece, è fissato al 2036) il tutto parametrando lo stralcio in parola all'alternativa liquidatoria, e lo stralcio al 80% dei creditori in chirografo. In definitiva si avrà un piano di ristrutturazione che consentirà al debitore di risanare completamente la propria esposizione debitoria totale in anni 10, mediante esborso complessivo di euro 111.419,11, rata mensile di euro 860.00, ritenuta dal gestore ampiamente sostenibile, il tutto per un importo nettamente superiore a quanto realizzabile con la liquidazione del patrimonio disponibile.

17) Ai suddetti importi dovrà aggiungersi il saldo dovuto all'OCC quantificato in euro 1.753,75. Invero, rispetto all'importo preventivato (euro 3.507,50) come da contratto versato in atti, i ricorrenti hanno versato in favore dell'Organismo la somma di euro 1.753,75, ovvero, il 50% del totale dovuto. Dovranno, altresì, sostenere gli ulteriori esborsi quantificati dal Gestore alle pagine 19 e 20 della resa relazione.

18) Con la predetta relazione, il Gestore ha riconosciuto la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo agli odierni ricorrenti, evidenziando che la concessione dei finanziamenti è avvenuta, da parte degli istituti di credito, senza assolvere ai controlli richiesti dall'art. 124 Tub (art. 69 CCII secondo comma), con particolare riferimento a quelli concessi da IBL Spa e Findomestic Spa.

19) Il Gestore ha escluso l'esistenza di cause ostative ed atti in frode dei creditori e rilevato l'assenza di atti di disposizione del patrimonio nell'ultimo quinquennio.

20) Il Gestore ha riscontrato la completezza delle informazioni e della documentazione fornita a riprova della debitoria contratta, e come prodotta a sostegno della richiesta di piano (art. 68 CCII);

21) Il Gestore, nella resa relazione particolareggiata, ha provveduto ad illustrare dettagliatamente l'elenco dei creditori, contenente la quantificazione finale dei



crediti, con indicazione della debitoria complessivamente dovuta e, quindi, il conseguente piano di rientro;

22) In conclusione, con la relazione particolareggiata predisposta dal Gestore della Crisi, è stata rilasciata attestazione positiva di fattibilità della proposta.

Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto, i ricorrenti ut supra rappresentati e difesi dallo scrivente procuratore, unitamente al Gestore nominato, Dott. Antonio Pepe, che ha rilasciato espressa autorizzazione alla presentazione del presente ricorso, come da delega che si allega

CHIEDONO

A Codesto Ill.mo Giudicante, *contrariis reiectis*:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- Ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, come rielaborata dal Gestore, Dott. Antonio Pepe, autorizzarne la comunicazione ai creditori entro i termini e con le modalità previste dall'art. 70, comma 1, CCII;
- Con il medesimo decreto, disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, al fine di preservare e conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Specificamente, disporre la sospensione della procedura esecutiva RGE 215/2022 pendente presso il Tribunale di Nola, al momento sospesa in seguito ad istanza ex art. 624 bis cpc depositata dalle parti in data 14.12.2023.
- Disporre la sospensione della cessione del quinto attualmente attiva sullo stipendio del Sig. Antonio D'Elia in favore di [REDACTED].

NEL MERITO:

- Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità economica, disporre l'omologa del piano depositato e dichiarato fattibile dal Gestore della Crisi.



DICHIARAZIONE DI VALORE

Lo scrivente avvocato, ai sensi e per gli effetti di legge, dichiara che per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di euro 98.00 e della marca da bollo di euro 27.00.

Marigliano/ Nola lì data del deposito telematico

AVV. IMMACOLATA DI CICCO



Si allega:

Procura alle liti

Protocollo istanza OCC

Delega del Gestore al deposito del ricorso e della relazione con allegati

Prospetto attività e passività allegato all'istanza OCC

Breve relazione sintetica allegata all'istanza OCC

Attestazione pagamento avviso pago PA per contributo unificato e marca da bollo

La rimanente documentazione è quella fornita al Gestore ed allegata alla Sua relazione – allegati 1- 44 - ai quali si rimanda espressamente e di seguito analiticamente indicati.

- Relazione particolareggiata del Gestore Dott. Antonio Pepe
- Cartella compressa contenente i seguenti documenti allegati alla relazione del Gestore

Allegato 1) PEC da OCC per nomina del 03.12.2024

Allegato 2) Accettazione incarico del 18.12.2024



- Allegato 3) Certificato anagrafico cumulativo
- Allegato 4) Atto di matrimonio
- Allegato 5) Pendenze civili D'Elia
- Allegato 6) Pendenze civili Prisco
- Allegato 7) Pendenze esecuzioni immobiliari D'Elia -Prisco
- Allegato 8) Pendenze esecuzioni mobiliari D'Elia
- Allegato 9) Pendenze esecuzioni mobiliari Prisco
- Allegato 10) Casellario D'Elia
- Allegato 11) Casellario Prisco
- Allegato 12) ISEE 2021
- Allegato 13) ISEE 2022
- Allegato 14) Atto di mutuo per acquisto prima casa
- Allegato 15) Atto di surroga per nuovo mutuo
- Allegato 16) Finanziamento [REDACTED]
- Allegato 17) Finanziamento [REDACTED]
- Allegato 18) Cessione del quinto [REDACTED]
- Allegato 19) Atto di transazione [REDACTED]
- Allegato 20) Utenze e relativi pagamenti
- Allegato 21) Estratto conto corrente anno 2022
- Allegato 22) Estratto conto corrente anno 2023
- Allegato 23) Estratto conto corrente anno 2024
- Allegato 24) Dichiarazione redditi 2023
- Allegato 25) Dichiarazione redditi 2022



- Allegato 26) Dichiarazione redditi 2021
- Allegato 27) Buste paga D'Elia + Avviso liquidazione imposta di registro
- Allegato 28) Sentenza Trib. Nola n. 1187/2022
- Allegato 29) Libretto circolazione Fiat Punto
- Allegato 30) Ispezione ipotecaria D'Elia
- Allegato 31) Ispezione ipotecaria Prisco
- Allegato 32) Visura catastale immobile
- Allegato 33) Verbale del 14.02.2025
- Allegato 34) Comunicazione agli enti di apertura della procedura
- Allegato 35) Richiesta di precisazione del credito
- Allegato 36) Precisazione del credito [REDACTED]
- Allegato 37) Precisazione del credito [REDACTED]
- Allegato 38) Precisazione del credito [REDACTED]
- Allegato 39) Precisazione del credito [REDACTED]
- Allegato 40) Contratto di solidarietà [REDACTED]
- Allegato 41) Buste paga 2024-2025
- Allegato 42) Atto di acquisto immobile
- Allegato 43) Verifica ADER da saldare
- Allegato 44) Perizia asseverata immobile

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Lo scrivente avvocato Immacolata Di Cicco ai sensi e per gli effetti di legge, quale procuratore dei ricorrenti Sig. Antonio D'Elia e Sig.ra Carmela Prisco dichiara che gli allegati al ricorso sono conformi agli originali cartacei in possesso dello scrivente e/o sono copia informatica di documento informatico trasmesso dalla parte ricorrente.

Nola lì data di deposito telematico

AVV. IMMACOLATA DI CICCO

Immacolata Di Cicco



TRIBUNALE DI NOLA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE INTEGRATIVA DEL GESTORE DELLA CRISI
ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: Dott. Antonio Pepe

Debitore: sigg. D'Elia Antonio e Prisco Carmela
assistito da: *Avv. Immacolata Di Cicco*

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Antonio Pepe, nato a Napoli il 02/02/1975, C.F.: PPENTN75B02F839M, domiciliato presso il proprio Studio in Pomigliano d'Arco – Via Cosenza n. 6, PEC: dottcomm.antoniopepe@pec.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al n. 888/A

premessato che

- i sigg. D'Elia Antonio, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 02/01/1966, c.f. DLENTN66A02G812V, e Prisco Carmela, nata a Casamarciano (NA) l'11/09/1967, c.f. PRSCML67P51B922S, entrambi residenti in Visciano (NA) alla via Leopardi n. 15 (da ora anche semplicemente "debitori"), hanno depositato in data 03/12/2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Nola per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 34/2024 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento in data 03/12/2024 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Nola quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n. 1);
- in data 18/12/2024 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. 2);
- che in data 30/06/2025 il sottoscritto Gestore della Crisi depositava la propria relazione, allegata al ricorso (RG 179/2025)
- che con provvedimento del 25-26/08/2025, la S.V. riteneva necessario integrare la proposta di ristrutturazione, fornendo i chiarimenti in merito allo stato della procedura esecutiva sospesa (se, in particolare, sia stata effettuata la stima del compendio immobiliare, se sia stata già disposta la vendita o, addirittura, effettuato qualche esperimento di vendita).

Pertanto, lo scrivente Gestore provvede al

DEPOSITO

della presente relazione integrativa.

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Nola;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola, è stato iscritto al numero progressivo 13, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 17/12/2015;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (cfr. allegati da 3 a 32);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come *sovraindebitamento*: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come *consumatore*: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
- f) La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:
- g) certificato di residenza, stato di famiglia e matrimonio (verifica regime patrimoniale);
- h) certificati pendenza procedure esecutive immobiliari;
- i) modelli ISEE;
- j) contratti in essere (locazioni, polizze assicurative, utenze, etc);
- k) finanziamenti in essere e estinti (contratti, mutui, piani ammortamento, cessione quinto, etc);
- l) documentazione spese familiari: locazioni, condominiali, utenze, rette scolastiche, spese mediche, etc;
- m) estratto conto corrente;
- n) dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni.

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Visciano (AV);
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato n. 3), risulta composto da:

Debitore 1:

Cognome	D'ELIA
Nome	ANTONIO
Codice Fiscale	DLENTN66A02G812V
Comune di nascita	POMIGLIANO D'ARCO (NA)
Data di nascita	02/01/1966
Comune di residenza	VISCIANO (NA)
Indirizzo di residenza	VIA LEOPARDI N. 15
Cap	80030
Stato civile	CONIUGATO
Impiego	OPERAIO

Debitore 2:

Cognome	PRISCO
Nome	CARMELA
Codice Fiscale	PRSCML67P51B922S
Comune di nascita	CASAMARCIANO (NA)
Data di nascita	11/09/1967
Comune di residenza	VISCIANO (NA)
Indirizzo di residenza	VIA LEOPARDI N. 15
Cap	80030
Stato civile	CONIUGATA
Rapporto di parentela	CONIUGE D'ELIA ANTONIO
Impiego	CASALINGA

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore (allegato n. 33) hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del sigg. D'Elia Antonio e Prisco Carmela sono riconducibili a: nell'anno 2008, i sigg. D'Elia Antonio e Prisco Carmela in regime di comunione legale dei beni, acquistavano dal sig. [REDACTED], l'immobile sito in Visciano (NA) alla via Leopardi n. 15, con atto di compravendita per Notar Massimo de Loges, rep. 154413 e racc. 21130, per il prezzo di €. 200.000,00. Tale importo veniva pagato, accendendo un mutuo di €. 120.000,00 con la Banca [REDACTED], rimborsabile in dodici anni, al tasso fisso del 6,47%, con una rata mensile di €. 756,12. Tale mutuo è stato oggetto di surroga con atto del 22/06/2015, per Notar Massimo de Loges, con il quale i sigg. D'Elia Antonio e Prisco Carmela, richiedevano un importo di €. 125.000,00, da rimborsare in anni trenta, al tasso fisso del 3%, con una rata mensile di €. 527,01; la restante parte dell'importo dell'acquisto pari ad €. 80.000,00, veniva regolata con una scrittura privata che prevedeva il completamento dei pagamenti in due anni, con la possibilità di rinegoziare il debito ancora dovuto alla scadenza stabilita, fino all'estinzione dell'obbligazione assunta. Purtroppo, le esigenze familiari crescenti (nel 2008 i sigg.

D'Elia Antonio e Prisco Carmela avevano tre figli minorenni) e l'avere un'unica fonte di reddito (lo stipendio del sig. D'Elia) non hanno permesso ai debitori di onorare il pagamento al sig. ████████ nei termini pattuiti e pertanto, lo stesso ha intrapreso un giudizio presso il Tribunale di Nola per ottenere il pagamento di quanto dovuto, e con sentenza n. 1187/2022 i sigg. D'Elia Antonio e Prisco Carmela sono stati condannati al pagamento della somma di €. 80.000,00 oltre interessi e spese e compensi professionali per €. 13.430,00 oltre spese per €. 800,00 e oneri accessori di legge. In virtù di tale sentenza, il sig. ████████ ha notificato l'atto di precetto e successivamente l'atto di pignoramento immobiliare che portava alla proc. esec. 215/2022 RGE, sospesa ex art. 624 cpc.

Relativamente a tale procedura, a seguito del provvedimento del Giudice del 25-26/08/2025, l'Avv. Di Cicco, con propria relazione (allegato n. 45) ha fornito i seguenti chiarimenti:

- nel fascicolo telematico RGE 215/2022 Trib. Nola era presente la perizia estimativa dell'immobile di proprietà dei debitori, effettuata dall'Arch. Massimo Pellegrino Augusto, nominato in data 17/03/2023 unitamente al Custode Avv. Vanessa Chianese;
- dalla perizia depositata, si evince che il valore stimato dall'Esperto è pari ad euro 155.000,00;
- nella procedura non si è giunti all'udienza per la delega e pertanto, non è stato esperito alcun tentativo di vendita, essendo intervenuta preventivamente la sospensione concordata per raggiunto accordo tra le parti.

Per ottenere la sospensione della procedura i sigg. D'Elia Antonio e Prisco Carmela hanno fatto ricorso a nuovi finanziamenti, ossia una cessione del quinto dello stipendio e un finanziamento Findomestic.

La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore viene mostrata dalla adeguatezza dei flussi di entrate e uscite prospettiche alla sottoscrizione dell'unica operazione di finanziamento.

Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta, per ciascun finanziamento sottoscritto, la situazione prospettica in cui versava il debitore alla data della sottoscrizione:

Finanziamento 1

In data 13/06/2008, i debitori sottoscrivevano contratto di mutuo per Notar Massimo des Loges, con iscrizione di ipoteca del 18/06/2008 ai nn. 28023/4742, con la Banca [REDACTED], per l'importo di euro 120.000,00, rimborsabile mediante il pagamento di n. 300 rate da circa euro 756,12, per un totale da rimborsare di circa euro 226.836,00. In data 22/06/2015, i debitori sottoscrivevano un nuovo mutuo in surroga del precedente, per Notar Massimo des Loges, con iscrizione di ipoteca del 26/06/2015 ai nn. 17823/1963, con la Banca [REDACTED], per l'importo di euro 125.000,00, di cui una parte destinata ad estinguere il precedente mutuo, rimborsabile mediante il pagamento di n. 360 rate da circa euro 527,01, per un **totale da rimborsare di circa euro 189.723,60** (si rappresenta che il tasso viene modificato ogni cinque anni sulla base dell'Eurirs 5 anni lettera, del 20° giorno del 4° mese antecedente la scadenza del periodo).

Finanziamento 2

In data 23/06/2022, i debitori sottoscrivevano un prestito di euro 8.640,88, con la Banca [REDACTED], da restituire in n. 60 rate dell'importo di euro 173,02, per un **totale da rimborsare di euro 10.381,20**, con un tasso di interesse dell'8,36%.

Finanziamento 3

In data 15/09/2023, i debitori sottoscrivevano un prestito di euro 25.100,00, con la società [REDACTED], da restituire in n. 120 rate dell'importo di euro 395,00, per un **totale da rimborsare di euro 47.400,00**, con un tasso di interesse dell'11,75%.

Finanziamento 4

In data 15/09/2023, il sig. D'Elia Antonio, sottoscriveva una cessione del quinto dello stipendio, con l'Istituto [REDACTED], per un importo di euro 25.073,40, da restituire in n. 120 rate dell'importo di euro 321,00, per un **totale da rimborsare di euro 38.520,00**, con un tasso di interesse dell'8,38%.

Finanziamento 5

In data 07/12/2023, i debitori sottoscrivevano un atto di transazione con il sig. [REDACTED], a seguito di Sentenza del Tribunale di Nola n. 1187/2022 con la quale il Giudice accoglieva la domanda del sig. [REDACTED] e condannava i sigg. D'Elia Antonio e Prisco Carmela al pagamento della somma di euro 80.000,00 oltre interessi e spese. In tale atto i debitori si impegnavano tra l'altro a versare a

partire dal 05/01/2024, n. 77 rate dell'importo di euro 500,00 e un'ultima rata di euro 433,75, a saldo del **debito residuo di euro 28.433,75**.

Finanziamento 6

Come dichiarato dall'Avv. Immacolata Di Cicco nella propria relazione allegata all'istanza nomina di un Gestore della Crisi, tra le passività viene indicato un finanziamento richiesto alla società [REDACTED], dal sig. D'Elia Antonio per l'acquisto di un'autovettura, da restituire in 42 rate mensili dell'importo di euro 131,65, per un importo totale da restituire di euro 5.529,30, con un **debito residuo di euro 538,60**. Lo scrivente rappresenta che ha richiesto al debitore il contratto stipulato, ma l'Avv. Di Cicco con PEC del 02/05/2025 ha comunicato che il suo assistito non ha rinvenuto la documentazione.

Pertanto, il sottoscritto ha fatto richiesta alla società Compass SpA della precisazione del credito con PEC del 03/05/2025, ed in data 26/06/2026 la società [REDACTED] ha inviato la propria precisazione del credito (allegato n. 46).

Il sig. d'Elia, unico percettore di reddito, svolge attività di lavoratore dipendente dal 1999 presso la società [REDACTED], con mansione di operaio, con un reddito medio mensile di circa euro 1.629,00, al netto della quota di euro 321,00 per la cessione del quinto.

Si rappresenta che in data 20/03/2025 è stato sottoscritto dalla società per la quale il sig. D'Elia lavora, un accordo con le Organizzazioni Sindacali per l'applicazione del contratto di solidarietà, che dà la possibilità all'azienda di ridurre le ore ai propri dipendenti fino al 45% del monte ore, per dare la possibilità di far lavorare tutti i dipendenti in forze ed evitare, pertanto, il licenziamento di quelli in esubero.

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Come già sopra riportato le ragioni dell'incapacità del debitore di continuare ad adempiere alle obbligazioni assunte possono così riassumersi: il sig. D'Elia Antonio, unico percettore di reddito, in quanto la moglie è casalinga e non vi sono altri componenti il nucleo familiare, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per l'applicazione da parte dell'azienda per cui lavora, del contratto di solidarietà, ha

subito una riduzione del proprio stipendio, che insieme al forte indebitamento ha portato ad una incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia dei debitori prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze lavorative del sig. D'Elia hanno aggravato.

Come si evince dalla documentazione depositata dai sigg. D'Elia Antonio e Prisco Carmela, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia, che i debitori devono indispensabilmente pagare con proprie risorse, verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive dei sigg. D'Elia Antonio e Prisco Carmela vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. O.C.C. di Nola, con sede legale in Nola, importo complessivo euro 1.753,75 a titolo di saldo, composto dal residuo 50% del compenso come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione;
2. Banca [REDACTED], sede legale in Milano, richiedente le somme complessive di euro 95.601,48 a titolo di importo per estinzione del mutuo con ipoteca di 1° grado; trattasi di mutuo con ipoteca sull'immobile di proprietà dei debitori;
3. Banca [REDACTED], con sede legale in Torino, richiedente le somme complessive di euro 4.244,99 a titolo di importo per estinzione del finanziamento;
4. società [REDACTED], con sede legale in Firenze, richiedente le somme complessive di euro 39.895,00 a titolo di importo per estinzione del finanziamento;
5. l'Istituto [REDACTED], con sede legale in Roma, richiedente le somme complessive di euro 22.630,00 a titolo di importo per estinzione della cessione del quinto dello stipendio;
6. sig. [REDACTED], residente in [REDACTED], richiedente le somme complessive di euro 28.433,75 a titolo di importo per estinzione dell'atto di transazione sottoscritto a seguito della Sentenza del Tribunale di Nola n. 1187/2022 con la quale il Giudice accoglieva la domanda del sig. [REDACTED] e condannava i sigg. D'Elia Antonio e Prisco Carmela al pagamento della somma di euro 80.000,00, accordo posto a fondamento della sospensione ex art. 624 cpc della procedura esecutiva RGE 215/2022 pendente presso Tribunale di Nola;
7. [REDACTED], con sede legale in Milano, richiedente le somme complessive di euro 263,30, a titolo di importo per estinzione del finanziamento.

	Creditore	indirizzo credi tore	P.Iva o Codice Fiscale	PEC	Importo Debito	Titolo di prelazione
1)	O.C.C. Nola			occs@odcecnola.legal mail.it	1.753,75	Spese in prededuzione

2)	[REDACTED]	[REDACTED]	95.601,48	Ipotecario di 1° grado
3)	[REDACTED]	[REDACTED]	4.244,99	Chirografario
4)	[REDACTED]	[REDACTED]	39.895,00	Chirografario
5)	[REDACTED]	[REDACTED]	22.630,00	Chirografario
6)	[REDACTED]	[REDACTED]	28.433,75	Chirografario
7)	[REDACTED]	[REDACTED]	538,60	Chirografario

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

1. creditore [REDACTED]. Il contratto di mutuo è stato stipulato in data 22/06/2015, con iscrizione di ipoteca del 26/06/2015 ai nn. 17823/1963, con la società [REDACTED], per l'importo di euro 125.000,00, rimborsabile mediante il pagamento di n. 360 da circa euro 527,01, per un totale da rimborsare di circa euro 189.723,60. L'importo del debito residuo è pari ad euro 94.295,28, come da precisazione del credito della [REDACTED] (allegato n. 36);

2. creditore Banca [REDACTED]. Il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 23/06/2022, per l'importo di euro 8.640,88, rimborsabile mediante il pagamento di n. 60 rate di circa euro 173,02, per un totale da rimborsare di euro 10.381,20. L'importo del debito residuo è pari ad euro 4.244,99 (allegato n. 37);

3. creditore [REDACTED]. Il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 15/09/2023, per l'importo di euro 25.100,00, rimborsabile mediante il pagamento di n. 120 rate di euro 395,00, per un totale da rimborsare di euro 47.400,00. L'importo del debito residuo è pari ad euro 22.800,22 (allegato n. 38);

4. creditore Istituto [REDACTED]. Il contratto di cessione del quinto dello stipendio è stato stipulato in data 15/09/2023, per l'importo di euro 25.073,40, rimborsabile mediante il pagamento di n. 120 rate di euro 321,00, per un totale da rimborsare di euro 38.520,00. L'importo del debito residuo è pari ad euro 32.100,00 (allegato n. 39);

5. creditore sig. [REDACTED]. L'atto di Transazione è stato stipulato in data 07/12/2023 a fronte del pagamento della somma di euro 83.307,95, come Sentenza del Tribunale di Nola n. 1187/2022, mediante il versamento di euro 44.374,20 alla stipula dell'accordo, e a far data dal 05/01/2024 mediante versamento di n. 77 rate da euro 500,00 mensili e un'ultima rata di euro 433,75. L'importo del debito residuo a settembre 2025, è pari ad euro 28.433,75.

6. creditore società [REDACTED]. Il contratto di finanziamento n. 25638388 è stato stipulato in data 06/04/2022, per l'importo di euro 5.529,30, rimborsabile mediante il pagamento di n. 42 rate di euro 131,65. L'importo del debito residuo è pari ad euro 538,60.

	Creditore	Data stipula o concessione prestito	Tipologia contratto	Ammontare debito iniziale	Rata mensile	Debito residuo	Titolo di prelazione
1)	[REDACTED]	22/06/2015	Mutuo	125.000,00	527,01	94.295,28	Ipotecario 1° grado
2)	[REDACTED]	23/06/2022	Finanziamento	8.640,88	173,02	4.244,99	---

3)	[REDACTED]	15/09/2023	Finanzia mento	25.100,00	395,00	22.800,22	---
4)	[REDACTED]	15/09/2023	Finanzia mento	25.073,40	321,00	32.100,00	---
5)	[REDACTED]	07/12/2023	Atto transatti vo	83.307,95	500,00	28.433,75	---
6)	[REDACTED]	06/04/2022	Finanzia mento	5.529,30	131,65	538,60	---

Si riporta di seguito una ulteriore tabella di dettaglio dei debiti tributari:

	Creditore	Ente Impositore	Residuo debito imposte	Titolo di prelazione
1)	--	--	--	---

Così come da verifica sul cassetto fiscale del debitore D'Elia Antonio non vi sono cartelle da pagare (allegato n. 43).

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	Prededu zione	Privilegiato ipotecario	Chirograf ario
[REDACTED]	94.295,28	Ipoteca I grado		94.295,28	
-----	-	Privilegio	ex		
-----		Privilegio	ex		

	4.244,99	Chirografario	4.244,99
	22.800,22	Chirografario	22.800,22
	32.100,00	Chirografario	32.100,00
	538,60	Chirografario	1.711,45
	28.433,75	Chirografario	28.433,75

**Spese della
procedura**

**Compenso
O.C.C.**

1.753,75 Prededuzione 1.753,75

184.166,59 1.753,75 94.295,28 88.117,56

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII))

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Patrimonio Immobiliare

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

	Natu ra	Ubicazio ne immobil e	Cat. Catasta le	% diritto	Fog lio	Part.	Rendita catastal e	Valore di stima	Valore OMI minimo	Valore OMI Massimo
1	F	Visciano	A/2	100%	1	357	426,08	155.00 0,00	141.27 9,60	214.060, 00

Alla luce di quanto sopra esposto, il patrimonio immobiliare risulta costituito da un immobile acquistato con atto di compravendita per Notar M. Des Loges del 13/06/2008 (allegato n. 42), ed il suo valore ammonta a complessivi euro 155.000,00, come da perizia depositata nel fascicolo telematico della proc. exec. 215/2022, sospesa ex art. 624 cpc, redatta dall'Arch. Massimo Pellegrino Augusto (allegato n. 47).

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

	Descrizione	Targa (in caso di autovettura)	Anno	Diritto	% diritto	Valore
1	Autovettura		2004	proprietà	100%	1.000,00
Totale						1.000,00

1. Autovettura Fiat Punto, targata [REDACTED].

Il Sig. D'Elia Antonio è proprietario di un'autovettura Fiat Punto, targata [REDACTED], immatricolata il 2004 (allegato n. 29). Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 1.000,00.

2. Attività finanziarie

Il debitore non ha alcuna attività finanziaria.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 1.000,00.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 156.000,00 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	euro 155.000,00
Valore del patrimonio mobiliare	euro 1.000,00
Valore totale del patrimonio	euro 156.000,00

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi Personali del debitore

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2023	Operaio	31.339,00	0,00	31.339,00	2.410,6 9	Reddito da lavoro dipendente lordo

Il solo Sig. D'Elia Antonio, ad oggi, risulta percepire uno stipendio mensile netto di circa euro 1.950,00 mensili, al lordo della trattenuta della cessione del quinto dello stipendio di euro 321,00 mensili.

Redditi dei familiari del debitore

Non ci sono altri familiari conviventi che percepiscono redditi.

Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII))

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

- I) Sig. D'Elia Antonio (debitore)
- II) Sig.ra Prisco Carmela (debitore)

Il debitore ha prodotto copia delle spese necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare, da cui lo scrivente ha potuto dedurre le spese mensili (cfr allegato n. 20):

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	Euro 650,00
Abbigliamento e calzature	Euro 100,00
Ricreazione e cultura	
Canoni di locazione	
Spese condominiali	
Utenze: acqua luce e gas	Euro 200,00
Spese auto-moto e trasporti	Euro 110,00
Spese telefoniche	
Computer	
Televisori	
Altra elettronica di consumo	
Servizi sanitari	
Assicurazioni sulla vita	
Manutenzione auto	Euro 30,00
Mobili, articoli e servizi per la casa	
Scuole/Università/Master	
Multe/sanzioni	
Altro (assegno mantenimento ex coniuge)	
TOTALE SPESE	Euro 1.090,00

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare sopra esposte appaiono congrue in quanto rappresentano le spese effettivamente giustificate dal debitore e pertanto, rilevate in base a dati oggettivi³.

Infatti, dalla verifica di congruità effettuata con riferimento ai parametri di cui all'art. 283 CCII aumentato del canone di locazione, risulta:

Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia	
Assegno Sociale	538,69

³ Va evidenziato come in relazione alla valutazione della congruità delle spese di mantenimento debba essere verificata la prassi del tribunale competente atteso che potrebbero applicarsi i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII, dell'art. 283 CCII, dell'art. 545 c.p.c., degli indici Istat ovvero ancora essere individuati ulteriori specifici parametri.

Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159	1,57
Fabbisogno familiare su base mensile	916,21
Locazione immobile prima casa	
Fabbisogno familiare su base mensile	916,21
Reddito eventualmente disponibile	1.950,00

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 1.950,00 e detratte le spese per il decoroso sostentamento quantificate in euro 1.090,00, nonché la rata mensile del pagamento del mutuo ipotecario Ing. Bank da corrispondersi extra piano di euro 527,00, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari ad euro 323,00.

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII))

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 3.535,56, ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C. euro 3.535,56
- PEC della procedura euro 15,00
- imposta di registro su sentenza di omologa euro 91,00
- Oneri trascrizione procedura su immobili o
beni mobili registrati euro 250,00
- Spese per procedure competitive (perizia,
costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro
e ipocatastali a seguito di cancellazione dei gravami) euro
- Gestione conto corrente della procedura euro
- Iscrizione a ruolo procedura euro 98,00

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.	OCC c/o ODCEC NOLA	euro 3.535,56
PEC della procedura		15,00*
Procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione gravami)		
Conto corrente della procedura		
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati		250,00*
Imposta di registro su sentenza di omologa		91,00*
Iscrizione a ruolo procedura		98,00*
Totale		euro 3.989,56

**Tali spese verranno sostenute direttamente dal sig. D'Elia Antonio*

1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare i debiti contratti, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII ⁴:

Mutuo [REDACTED]

Assegno Sociale 2008	Euro 359,59
Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	1,57
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	Euro 564,55
Reddito disponibile	Euro 2.000,00
Rata massima disponibile per il rimborso del finanziamento	Euro 1.435,45
Rata mensile del finanziamento concesso	Euro 527,00
Reddito eventualmente disponibile	Euro 908,45

Finanziamento [REDACTED]

Assegno Sociale 2022	Euro 468,11
Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	1,57
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	Euro 734,93
Reddito disponibile	Euro 2.000,00
Rata massima disponibile per il rimborso del finanziamento	Euro 1.265,07
Rate per prestiti già concessi	Euro 527,00
Rata mensile del finanziamento concesso	Euro 175,00
Reddito eventualmente disponibile	Euro 563,07

Finanziamento [REDACTED]

Assegno Sociale 2022	Euro 468,11
----------------------	-------------

⁴ Al riguardo, si segnala che la normativa di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede ulteriori parametri.

Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	1,57
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	Euro 734,93
Reddito disponibile	Euro 2.000,00
Rata massima disponibile per il rimborso del finanziamento	Euro 1.265,07
Rate per prestiti già concessi	Euro 702,00
Rata mensile del finanziamento concesso	Euro 131,65
Reddito eventualmente disponibile	Euro 431,42

Finanziamento

Assegno Sociale 2023	Euro 503,27
Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	1,57
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	Euro 790,13
Reddito disponibile	Euro 2.000,00
Rata massima disponibile per il rimborso del finanziamento	Euro 1.209,87
Rate per prestiti già concessi	Euro 833,65
Rata mensile del finanziamento concesso	Euro 395,00
Reddito eventualmente disponibile	Euro -18,78

Cessione del quinto

Assegno Sociale 2023	Euro 503,27
Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	1,57
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	Euro 790,13
Reddito disponibile	Euro 2.000,00
Rata massima disponibile per il rimborso del finanziamento	Euro 1.209,87
Rate per prestiti già concessi	Euro 1.228,65
Rata mensile del finanziamento concesso	Euro 321,00
Incapacità alla restituzione della rata mensile del finanziamento	Euro -339,78

Si rappresenta che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza sia della società [REDACTED] che [REDACTED], in quanto per il tramite dello stesso operatore, la società [REDACTED], hanno erogato due finanziamenti nello stesso giorno, cercando in tal modo di eludere la valutazione del merito creditizio, in quanto nessuno dei due prestiti teneva conto dell'altro.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell’art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria⁵”. Tutto ciò posto, poichè a fronte di un **reddito disponibile pari ad euro 2.000,00** sottratto l’importo necessario per un dignitoso tenore di vita pari ad euro 790,13, ai debitori restava un importo di euro 1.209,87 per rimborsare eventuali finanziamenti, che nel 2023 già ammontavano ad euro 833,65 mensili, quindi con un importo residuo di euro 376,22 e visto che la ██████████ ha concesso un finanziamento con **una rata mensile di euro 395,00** ed invece ██████ ha concesso una cessione del quinto dello stipendio con **una rata mensile di euro 321,00, per un totale di euro 716,00, superiore di euro 339,78 rispetto alla reale disponibilità** per la copertura del finanziamento richiesto, il gestore conclude che entrambi gli istituti non hanno ben valutato il merito creditizio.

1.12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l’intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del debitore;

⁵ È doveroso osservare come l’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

Inoltre, il sottoscritto Gestore della Crisi, rappresenta che, in virtù dell'utilizzo del valore dell'immobile (euro 155.000,00) come indicato nella perizia di stima dell'Esperto depositata nella proc. esec. 215/2022 RGE Trib. di Nola, il debito del creditore privilegiato vada pagato nella sua interezza, extra piano, e secondo quanto già previsto dalle condizioni del contratto, e pertanto non verrà considerato nella proposta sotto riportata.

Per tutte le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

		Privilegio ex art. _____ c.c.				
	4.244,99	Chirografario	20%	849,00	60	14,15
	22.800,22	Chirografario	20%	4.560,04	60	76,00
	32.100,00	Chirografario	20%	6.420,00	60	107,00
	538,60	Chirografario	20%	107,72	60	1,80
	28.433,75	Chirografario	20%	5.686,75	60	94,78
Compenso O.C.C.		Da liquidare	25%	876,88*	60	14,61

**Spese in
prededuzione**

Compenso

O.C.C. 3.507,50 Prededuzione 25% 876,88 60 14,61

89.871,31 22% 19.377,26 60 322,95**

*Tenuto conto del provvedimento del G.D. del 25-26/08/2025, il 50% dell'importo ancora dovuto all'OCC è stato inserito come "da liquidare", solo al fine di tenere in considerazione il residuo dell'importo contrattualmente concordato e salvo quanto vorrà liquidare il G.D. a titolo definitivo all'esito della procedura e previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC.

** Si rappresenta che le prime 3 rate del piano fino alla concorrenza dell'importo di euro 876,88, verranno poste a copertura dei crediti in prededuzione, e pertanto, le restanti rate andranno a copertura degli altri crediti indicati nel prospetto.

b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori D'Elia Antonio e Prisco Carmela può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

	Ante omologa	Post-omologa
Reddito mensile	Euro 1.950,00	
Spese mensili	Euro 1.090,00	
Rate mensili medie	860,00	
Rapporto rata / Reddito	0,44	
Reddito mensile residuo	1.090,00	

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 1.950,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 1.090,00, oltre la rata del mutuo da versare extra-piano di euro 527,00, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile proposta di euro 322,95, nel piano di rientro.

1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
A/2 – Abitazioni di tipo civile. L'immobile è oggetto di	Euro 106.250,00	2/3 anni

procedura esecutiva immobiliare, in quanto il creditore La Manna Domenico ha effettuato il pignoramento, ma a seguito dell'accordo transattivo i debitori stanno versando mensilmente un importo di euro 500,00 a copertura del debito

Autovettura	Euro 1.000,00	12 mesi
Totale	Euro 107.250,00	
Importo realizzabile con liquidazione dei beni		Soluzione proposta
Euro 107.250,00		Euro 113.672,54

1.14. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 107.250,00, tenuto conto dell'ipotesi che l'immobile venga venduto al primo tentativo di vendita, al valore minimo (euro 116.750,00), e tenendo conto delle spese di procedura (ipotizzabili in circa euro 10.000,00), lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo al creditore ipotecario il pagamento dell'intero e agli altri creditori chirografari ricevere il 20% del loro credito.

Inoltre, va tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che la durata complessiva della proposta è 60 mesi, che appare comunque accettabile e ragionevole.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati per intero i debiti prededucibili e il creditore ipotecario, mentre i creditori chirografari solo nella misura di circa l'11%:

Ipotesi liquidatoria	Parziali	Totali
Valore del patrimonio	116.750,00*	
Spese O.C.C.	1.753,75	
Spese liquidatore	5.000,00	
Spese prededucibili	5.000,00	
Residuo liquidabile	104.996,25	
Creditore ipotecario	94.295,28	
Creditori privilegiati		
Creditori chirografari	10.700,97	

**Il valore del patrimonio liquidabile è stato ridotto del 25% per l'immobile, considerando che nell'ipotesi di vendita in sede esecutiva già alla prima asta l'offerta minima sarebbe pari al 75%; mentre per l'autovettura visto il tipo di autoveicolo e l'anno di costruzione, il suo valore è stato ridotto di euro 500,00 in fase di realizzo.*

1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);

- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

Pomigliano d'Arco (NA), 12/09/2025

(Firma digitale del gestore)

Dott. Antonio Pepe

ALLEGATI:

1. PEC Nomina Gestore della Crisi;
2. Accettazione incarico di Gestore della crisi;
3. Certificato anagrafico cumulativo;
4. Atto di matrimonio;
5. Pendenze civili D'Elia;
6. Pendenze civili Prisco;
7. Pendenze es. immob. D'Elia-Prisco;
8. Pendenze es. mobiliari D'Elia;
9. Pendenze es. mobiliari Prisco;
10. Casellario D'Elia;
11. Casellario Prisco;
12. ISEE 2021;
13. ISEE 2022;
14. Atto di mutuo per acquisto 1 casa;
15. Atto di surroga per nuovo mutuo;
16. Finanziamento [REDACTED];
17. Finanziamento [REDACTED];
18. Cessione del quinto [REDACTED];
19. Atto di transazione [REDACTED];
20. Utenze e relativi pagamenti;
21. Estratto conto corrente anno 2022;
22. Estratto conto corrente anno 2023;
23. Estratto conto corrente anno 2024;
24. DICHIARAZIONE REDDITI 2023;
25. DICHIARAZIONE REDDITI 2022;
26. DICHIARAZIONE REDDITI 2021;
27. Buste paga D'Elia + Avviso liquid. imposta registro;
28. SENTENZA TRIBUNALE n. 1187-2022;
29. Libretto circolazione fiat Punto;
30. Ispezione ipotecaria D'Elia;
31. Ispezione ipotecaria Prisco;
32. Visura catastale immobile;
33. Verbale del 14.02.2025;
34. Comunicazione agli enti di apertura procedura;
35. Richiesta di precisazione del credito;
36. Precisazione credito [REDACTED];
37. Precisazione credito [REDACTED];

- 38.Precisazione credito [REDACTED];
- 39.Precisazione credito [REDACTED];
- 40.Contratto di solidarietà [REDACTED];
- 41.Buste paga 2024-2025;
- 42.Atto di acquisto immobile;
- 43.Verifica ADER DA SALDARE
- 44.Perizia di stima dell'Arch. Roberto Perrone;
- 45.Chiarimenti dell'Avv. I. Di Cicco;
- 46.Precisazione credito [REDACTED];
- 47.Perizia di stima della proc. esec. 215/2022.



TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE RG. 179-1/2025**

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, dott.ssa Rosa Napolitano, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **Antonio D'Elia** (C.F. **DLNTN66A02G812V**) e **Carmela Prisco** (C.F. **PRSCML67P51B922S**), residenti in Visciano (NA) alla Via Leopardi n.15, rappresentati e difesi dall'Avv. Immacolata Di Cicco (C.F. **DCCMCL89T59G190W**) del Foro di Nola e con questa elettivamente domiciliati presso il suo studio in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli n.5. PEC **IMMACOLATA.DICICCO@PEC.IT** Email **IMMACOLATA.DICICCO@LIBERO.IT** CELL.331.48.36.818, tramite il Gestore della Crisi Dott. Antonio Pepe;

esaminata l'integrazione al ricorso (disposta con provvedimento depositato in data 25/8/2025) la documentazione ad essa allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Visciano (NA);

rilevato che gli istanti sono membri della stessa famiglia e, in quanto tali, legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto conviventi ex art. 66 comma I CCII;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nell'esponenziale aumento delle spese legate al nucleo familiare, sostanzialmente monoreddito (risultando il sig. D'Elia Antonio unico percettore di reddito), controbilanciato dalla riduzione dello stipendio del ricorrente a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per l'applicazione, da parte dell'azienda per cui lavora, del contratto di solidarietà (cfr. pagg. 6-10 relazione occ dott. Antonio Pepe);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento - da intendersi quale situazione di strutturale incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alla luce della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per provvedervi, indipendentemente dalla consistenza mobiliare ed immobiliare dello stesso che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum* - in quanto: 1) Antonio D'Elia dispone di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente (dell'importo mensile di circa € 1.950,00 mensili, al lordo della trattenuta della cessione del quinto dello stipendio); 2) Antonio D'Elia e Carmela Prisco risultano comproprietari dell'immobile sito in Visciano (NA) alla Via Leopardi n.15, identificato al Catasto Fabbricati Comune di Visciano al foglio I particella 357, il cui valore ammonta a complessivi euro 87.070,92, come da perizia allegata in atti; 3) Antonio D'Elia è proprietario di un'autovettura Fiat Punto, targata [REDACTED], immatricolata il 2004, del valore pari a circa € 1.000,00; 4) Carmela Prisco risulta

inoccupata, priva di redditi e di beni mobili registrati; 3) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 2 membri, risultando i nn. 3 figli della coppia maggiorenni ed autonomamente sufficienti) per un importo pari ad € 1.090,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 187.899,44;

richiamate, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta, così come integrata, risulta articolata nei seguenti termini:

- Pagamento in prededuzione del compenso dovuto all'OCC, secondo le percentuali autorizzate dal Tribunale, tenuto conto della già avvenuta corresponsione del 50% dell'importo preventivato, rinviando, in ossequio a quanto previsto dall'art. 71 comma 4 CCI, la liquidazione finale ad avvenuto completamento del piano;
- Pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% del loro ammontare in nn. 60 rate mensili di euro 322,95;
- Pagamento extra piano del mutuo ipotecario [REDACTED] secondo il piano di ammortamento e la rata attualmente vigente;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

richiamato l'art. 70 comma 4 laddove dispone che “con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”;

ritenuta l'opportunità di disporre, su istanza dei debitori, il divieto azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, la sospensione della procedura esecutiva RGE

215/2022 pendente presso il Tribunale di Nola nonché la sospensione della cessione del quinto attualmente operata sullo stipendio del Sig. Antonio D'Elia in favore di IBL Banca Spa, in conformità alla più recente giurisprudenza di merito che ammette la possibilità di accogliere l'istanza del debitore volta ad ottenere, ex art. 70, co.4, CCII, l'inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio o dell'ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso, anche quando il piano preveda l'acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire dall'omologa, in quanto la misura appare comunque funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori rispetto ad altri, essendo evidente che, in mancanza di sospensione, si consentirebbe a taluni creditori "anteriori", prima ancora dell'omologazione, di soddisfarsi al di fuori del concorso (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Pistoia, 31 Luglio 2024);
letti gli artt. 67 e ss. CCII;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di **Antonio D'Elia e Carmela Prisco**;

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII:

- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;
- la sospensione della procedura esecutiva RGE 215/2022 pendente presso il Tribunale di Nola;
- la sospensione della cessione del quinto attualmente operata sullo stipendio del Sig. Antonio D'Elia in favore di [REDACTED].

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Nola, 29/10/2025

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano

